



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente-relatore
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente

DECISIONE

- letto il ricorso presentato nell'interesse del partito politico denominato "GRANDE SUD" e per esso da Gennaro Ruggiero, Coordinatore Regionale Toscana di detto partito;

- lette le controdeduzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di appello di Firenze;

- Ritenuto che l'Ufficio centrale circoscrizionale ha ricusato, con provvedimento del 22 gennaio 2013, la lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati del partito recante il contrassegno "GRANDE SUD" - presentata da Flavio Bindi, persona designata allo scopo giusta comunicazione del Ministero dell'interno - per la totale mancanza delle sottoscrizioni della anzidetta lista e in

difetto della dichiarazione di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, primo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni;

che a tal fine l'Ufficio circoscrizionale ha rilevato l'assenza di una dichiarazione di collegamento tra la formazione politica "Vallee d'Aoste", formazione politica rappresentata da un senatore eletto nell'anno 2008 ed ha ritenuto irrilevante il fatto che il Movimento Federation Autonomiste, abbia contribuito, nell'ambito della distinta formazione politica "Vallee d'Aoste", all'elezione di un senatore alle elezioni politiche del 2008;

- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso Gennaro Ruggiero, coordinatore regionale Toscana del partito politico "GRANDE SUD", il quale deduce l'erroneità della decisione assunta dall'Ufficio elettorale regionale, giacché "GRANDE SUD" avrebbe con la lista collegata un parlamentare eletto nella precedente legislatura e cioè Antonio Fosson, eletto al Senato della Repubblica per la lista "Vallee d'Aoste", composta da "Union Valdôtaine", "Stella Alpina" e "Federation Autonomiste".

- Considerato che, in forza dell'art. 23, comma 2, del d.p.r. n. 361/1957 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), i ricorsi avverso le decisioni di eliminazioni di liste o di candidati possono essere proposti, dinanzi a questo Ufficio centrale nazionale, soltanto dai delegati delle liste dei candidati, i quali sono indicati nella stessa dichiarazione di presentazione delle liste, da depositarsi, unitamente al contrassegno, presso il Ministero dell'interno, il quale, a sua volta, provvede a comunicare detta dichiarazione all'Ufficio elettorale competente (artt. da 14 a 21 del d.P.R. n. 361/1957);

- che dalla comunicazione in data 18 gennaio 2013, inviata dal Ministero dell'interno all'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di appello della Toscana

risultano designati, ai fini della presentazione della lista dei candidati del movimento politico "GRANDE SUD" per la Camera dei deputati, Flavio Bindi, quale rappresentante effettivo, e Denis Stefano Martucci, quale rappresentante supplente;

- che, peraltro, nella dichiarazione di presentazione depositata dal movimento politico "GRANDE SUD", datata 8 gennaio 2013, i delegati alla presentazione della lista risultano essere l'anzidetto Flavio Bindi e Benito Mirto;

- che la lista "GRANDE SUD" è stata effettivamente presentata da Flavio Bindi, come attestato dalla Cancelleria dell'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte di appello di Firenze in data 21 gennaio 2013;

- che, pertanto, Gennaro Ruggiero, in quanto soggetto non delegato della lista di candidati all'elezione della Camera dei deputati del movimento politico "GRANDE SUD", non è legittimato a proporre ricorso avverso la decisione di ricusazione di detta lista;

- che, peraltro, sussiste anche l'ulteriore concorrente motivo di ricusazione della lista in questione accertato dall'Ufficio centrale circoscrizionale, posto che, ai fini di essere esentati dalla presentazione delle sottoscrizioni in quanto "partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica" (art. 18 bis, comma 2, del d.p.r. n. 361/1957), occorre, per l'appunto, essere il partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento con almeno un deputato o senatore e non già - come nel caso di specie - altro partito o gruppo politico che, senza alcuna rappresentanza parlamentare, abbia però stretto, con i predetti soggetti, un accordo politico;

- che, pertanto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

I Componenti

Il/ Presidente

Depositato in Segreteria

oggi 25/01/2013 h. 17,40
il funzionario